



COMUNE DI SCAFA

Cap.65027 - Prov.Pescara

P.IVA 00208610683 - Cod.Fisc.81000070680

Tel.085/8541226 - Fax 085/8543155

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione del CC n. 16 del 21.06.2021 e successive modifiche (con del. CC n. 19 del 27.04.2022 – del CC n. 19 del 27.04.2023)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Sede delle adunanze

Art. 3 – Interpretazioni di questioni particolari

Art. 4 – Maggioranza e minoranza

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5 – Prima seduta del Consiglio

Art. 6 – Convalida degli eletti

Art. 7 – Adempimenti della prima seduta

Capo II – Presidente del Consiglio comunale

Art. 8 – Attribuzioni del Presidente

Art. 9 – Revoca del Presidente

Capo III – Gruppi consiliari

Art. 10 – Composizione dei gruppi consiliari

Art. 11 – Denominazione dei gruppi

Art. 12 – Presidenza dei gruppi consiliari

Art. 13 – Funzionamento dei gruppi consiliari

Art. 14 – Conferenza capigruppo

Capo IV – Commissioni consiliari

Art. 15 – Istituzione delle Commissioni

Art. 16 – Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 – Funzioni delle Commissioni

Art. 18 - Convocazione delle Commissioni

Art. 19 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni

Art. 20 – Audizione delle Commissioni consiliari

Art. 21 – Verbali delle Commissioni consiliari

Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti di controllo e garanzia

Art. 23 – Commissioni speciali di studio

Art. 24 – Commissione speciale di indagine

Capo V – Risorse per il funzionamento degli organi consiliari

Art. 25 – Risorse finanziarie del Consiglio comunale

Art. 26 – Sede e risorse del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari

TITOLO III – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 27 – Diritto all'esercizio del mandato elettivo

Art. 28 – Diritto di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

Art. 29 – Diritto di iniziativa

Art. 30 – Interrogazioni

Art. 31 – Interpellanze

Art. 32 – Mozioni

Art. 33 – Ordini del giorno

Capo II – Doveri dei Consiglieri

Art. 34 – Obbligo di presenza

Art. 35 – Obbligo del segreto

Art. 36 Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III – Durata in carica

Art. 37 – Entrata in carica dei Consiglieri

Art. 38 – Dimissioni dei Consiglieri

Art. 39 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Art. 40 – Decadenza dei Consiglieri

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione del Consiglio comunale

Art. 41 - Avvisi di convocazione

Art. 42 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

Art. 43 - Contenuto degli avvisi di convocazione

Art. 44 - Elenco degli argomenti da trattare

Art. 45 - Seduta deserta

Art. 46 - Seconda convocazione

Art. 47 - Partecipazione al Consiglio comunale dell'Assessore esterno

Capo II – Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 48 - Iniziativa e depositi dei documenti

Art. 49 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 50 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III – Presidenza delle sedute ed obbligo di comportamento

Art. 51 - Presidenza delle sedute

Art. 52 - Comportamento del pubblico

Capo IV – Svolgimento delle sedute

Art. 53 - Apertura della seduta

Art. 54 - Sospensione e aggiornamento della seduta

Art. 55 - Norme generali sulla discussione

Art. 56 - Regole per la discussione delle proposte

Art. 57 - Disciplina degli interventi

Art. 58 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 59 - Presentazione degli emendamenti

Art. 60 - Discussione degli emendamenti

Art. 61 - Fatto personale

Art. 62 - Mozione d'ordine

Art. 63 - Chiusura della discussione

Art. 64 - Dichiarazione di voto

Capo V – Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 65 – Comunicazioni e commemorazioni

Art. 66 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 67 – Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze

Art. 68 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo VI – Pubblicità delle sedute

Art. 69 – Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

Art. 70 – Presenza nelle sedute segrete

Capo VII- Operazioni di votazione

Art. 71 – Sistemi di votazione

Art. 72 – Ordine delle votazioni

Art. 73 – Votazione palese

Art. 74 – Votazione segreta

Art. 75 – Voto separato

Art. 76 – Calcolo della maggioranza

Art. 77 – Computo dei votanti

Art. 78 – Proclamazione dell'esito della votazione

Art. 79 – Irregolarità nelle votazioni

Art. 80 – Parità di voti

Capo VIII – Verbali delle votazioni

Art. 81 – Verbale

Art. 82 – Resoconto

CAPO IX – Riprese audio-visive, videoconferenza da remoto.

Art. 83 – RegISTRAZIONI audiovisive

Art. 84 – Informativa sulla registrazione

Art. 85 - Tutela dei dati personali

Art. 86 - Limiti alla trasmissione e all'uso delle registrazioni

Art. 87 - Sedute in diretta streaming

Art. 88 - Sedute in videoconferenza da remoto

TITOLO V – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 89 – Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 90 – Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 91 – Esecutività delle deliberazioni

Art. 92 – Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 93 – Mozione di sfiducia

Art. 94 – Linee programmatiche di governo

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 – Approvazione del regolamento e successive modifiche

Art. 96 – Entrata in vigore e rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dagli artt. 10 e 11 dello Statuto comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio comunale.
3. Una copia del Regolamento va tenuta nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del Regolamento e dello Statuto devono essere inviate dal Sindaco ai Consiglieri eletti in occasione della notifica della prima convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze debitamente motivate ed illustrate nell'apertura della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio può convocare le sedute consiliari in una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 3 - Interpretazioni di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi non disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, o che non abbiano riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, nel rispetto dei principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
3. In tal caso il Presidente del Consiglio riunisce i Capigruppo ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, con il consenso della maggioranza assoluta dei capigruppo. In caso non si raggiunga la maggioranza assoluta, la decisione finale spetta al Presidente del Consiglio.
4. Quando i temi sollevati e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta.
5. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4 - Maggioranza e minoranza

1. Per “maggioranza” consiliare si intende il gruppo o la coalizione che esprime il candidato risultato Sindaco, o coloro che successivamente abbiano aderito ai gruppi consiliari appartenenti alla maggioranza, mentre per “minoranza” consiliare si intendono le liste che non abbiano sostenuto il candidato Sindaco o coloro che, pur essendo stati eletti inizialmente nella coalizione di maggioranza, abbiano successivamente dichiarato l’adesione a gruppi consiliari non appartenenti alla maggioranza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lg.s n. 267/2000 è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 dello stesso T.U.E.L., con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 1. In caso di parità prevale il criterio dell’anzianità per età.

Art. 6 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità o incompatibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l’esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l’esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo.
5. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa seduta, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio.
2. Come disposto dall’art. 16 dello Statuto, il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi (2/3) dell’Assemblea con votazione a scrutinio segreto.
3. Se dopo due scrutini, da tenersi nella stessa prima seduta, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni, e la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.

Capo II – Presidente del Consiglio Comunale

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. In particolare il Presidente:

a) Ai sensi dell'art. 39, comma, 2 del D.Lgs n. 267/00, convoca il Consiglio, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, o del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; in tal caso nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, devono svolgersi sia la convocazione che la seduta consiliare;

b) Dirige i lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti;

c) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'autorizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;

g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la parola facendone prendere nota nel verbale;

h) può rinviare la discussione di un argomento motivandone il rinvio;

i) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne allo stesso (come disciplinato dal successivo art. 53) quando lo ritenga utile in relazione all'esame di specifici argomenti o anche di singole deliberazioni.

4. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'ufficio delle Commissioni, dei gruppi consiliari nonché della sala in cui si svolgono le sedute del Consiglio comunale e le iniziative organizzate dal Presidente del Consiglio, dai gruppi consiliari e dalle Commissioni.

5. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia bicolore, con i colori verde e giallo rappresentativi della municipalità, con lo stemma del Comune di Scafa e lo stemma della Repubblica Italiana, da portare a tracolla, appoggiata sulla spalla destra. La fascia viene indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Presidente del Consiglio rappresenta il Comune e l'Organo Consiliare. L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio, ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente è possibile incaricare un Consigliere, appositamente delegato.

Art. 9 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale e con le stesse modalità di voto con cui è stato eletto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto; ossia qualora eletto a maggioranza dei 2/3, può essere revocato comunque con la stessa maggioranza qualificata, e nell'eventualità sia stato eletto a maggioranza assoluta, può essere revocato almeno con la stessa maggioranza.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Consigliere anziano.

Capo III – Gruppi consiliari

Art. 10 - Composizione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. È possibile uscire dal gruppo di appartenenza anche in corso di mandato. In tal caso il Consigliere che intenda uscire dal gruppo, salvo che intenda costituire un gruppo unipersonale, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo.
3. Il Presidente del Consiglio rende comunicazione delle modifiche intervenute nei gruppi consiliari nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare se intendono appartenere ad un gruppo consiliare differente da quello con il quale hanno partecipato alle elezioni, entro il giorno precedente la riunione del Consiglio per la loro surroga.
5. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
6. I Consiglieri che, uscendo dal gruppo in cui sono stati eletti, non dichiarano di appartenere, o non sono accettati in gruppi già costituiti, formano un gruppo consiliare misto. È possibile comunque costituire un gruppo unipersonale, composto da un solo Consigliere comunale.

Art. 11 - Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano utilizzare la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 12 - Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo individua il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, e a parità di voti, il consigliere anziano.

Art. 13 - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono adottati dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14 - Conferenza Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal Consiglio Comunale con appositi atti.

2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza può essere richiesta la partecipazione del Segretario Comunale. Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale a cura del Segretario Comunale, ove presente, o di un suo delegato.

3. La Conferenza è convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da tanti capigruppo che rappresentino almeno la maggioranza dei gruppi.

4. Le sedute della conferenza sono valide quando è rappresentata almeno la maggioranza dei gruppi consiliari.

5. Le riunioni sono convocate di norma con almeno 24 ore di anticipo anche via e-mail o posta elettronica certificata.

6. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

7. Il Presidente del Consiglio comunale informa il Consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo.

8. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni consiliari permanenti.

Capo IV – Commissioni consiliari

Art. 15 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle Commissioni Consiliari. È prevista la costituzione delle seguenti tipologie di Commissioni:

a) Commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'Ente ciascuna per le materie ad essa demandate;

b) Commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino il Comune;

c) Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale e degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

Art. 16 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, qualora intenda avvalersi di quanto disposto dal precedente articolo, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei Consiglieri che la compongono, tenendo conto del numero e della consistenza dei gruppi consiliari nonché dell'organizzazione dell'Ente.

2. In ogni caso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs.n. 267/2000, la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un Consigliere appartenente a un gruppo di minoranza.
3. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione segreta.
4. Ciascuna Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti. A tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla nomina.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio Comunale procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. In caso di dimissioni, decadenza relativa al Consigliere del gruppo unipersonale, i lavori della Commissione proseguono comunque, nel rispetto del criterio di proporzionalità.
6. Tutti i Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, con diritto di parola e di proposta; hanno diritto di partecipare il Sindaco e gli Assessori, senza diritto di voto; la loro partecipazione può anche essere richiesta dalle Commissioni stesse.
7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere esibizioni di atti e documenti mantenendone il segreto d'ufficio previsto per legge per tutti i Consiglieri comunali, e possono chiedere al Presidente del Consiglio, senza oneri a carico dell'Ente, di avvalersi della collaborazione di esperti; le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.
8. Per la validità delle sedute delle Commissioni permanenti è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti delle Commissioni medesime, ed in seconda convocazione della metà dei componenti.
9. Ogni componente ha diritto ad un voto, i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.
10. Nell'ambito delle Commissioni permanenti il Consiglio può altresì istituire la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna.

Art. 17 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio comunale, svolgono funzione consultiva, e, ferme restando le competenze proprie degli Uffici comunali, funzione preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei casi in cui il Presidente del Consiglio, il Sindaco o la Giunta ritengano di acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del Consiglio comunale.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di quindici giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato si provvede comunque alla trattazione dell'argomento in Consiglio comunale, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.
4. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 18 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti di competenza del Consiglio comunale che le riguardano.

2. Spetta al Presidente delle Commissioni, anche su proposta dei singoli Consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima della riunione con notifica a mani o a mezzo posta elettronica certificata qualora in uso dello stesso Consigliere, e in casi di urgenza, anche 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. Esso va inviato, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.
4. Della convocazione delle Commissioni consiliari viene data pubblicità sull'Albo on line e sul sito istituzionale nei tempi e con le modalità previste per la convocazione delle Commissioni.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i seguenti casi:
 - a) quando si tratta di esaminare questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica;
 - b) qualora per ragioni di moralità, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constatare espressamente nel verbale.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 20 - Audizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le Commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 21 - Verbali delle Commissioni consiliari

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal personale dell'Ufficio Segreteria o, in assenza di questo, da un dipendente comunale almeno di categoria B, designato dal Responsabile del Personale sentito il Presidente della commissione stessa. Diversamente il compito di redigere un sommario processo verbale spetta al Consigliere più giovane di età.
2. Alle sedute delle Commissioni può essere richiesta la partecipazione del Segretario comunale, o di un suo delegato; in tal caso il Segretario comunale, o suo delegato, può occuparsi della redazione di un sommario verbale dell'incontro.
3. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 22 - Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia

1. La presidenza della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia è riservata ai Consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta in cui il Consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del Consigliere dagli stessi prescelto.
2. A detta Commissione, nell'ambito delle Commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie;

- a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei Consiglieri, ai sensi del successivo art. 40;
 - b) questioni inerenti lo status dei Consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) questioni concernenti la Giunta;
 - e) ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta commissione.
3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
4. Conclusa la trattazione, la commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.
5. La commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.
6. Per il funzionamento della commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Art. 23 - Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il Comune, il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 16.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
- a) Il numero dei componenti;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) Il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Segretario valgono le norme stabilite per le Commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
4. Le sedute delle Commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Art. 24 - Commissione speciale di indagine

1. Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, Commissioni speciali di indagine sull'attività della amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal Comune.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
- a) la composizione della commissione;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza della commissione di cui al presente articolo è riservata ai Consiglieri di opposizione.

4. Per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti di controllo e garanzia, in quanto applicabili.
5. Le sedute delle Commissioni speciale di indagine non sono pubbliche.

Capo V- Risorse per il funzionamento degli organi consiliari

Art. 25 - Risorse finanziarie del Consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 26 - Sede e risorse del Consiglio comunale dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari

1. Al Consiglio comunale sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il Comune assicura, per le riunioni delle Commissioni consiliari, la disponibilità di locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al loro funzionamento. Analoga previsione riguarda i gruppi consiliari, qualora l'Ente ne abbia la disponibilità.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I- Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 27 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i Consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 28 - Diritto di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. Ciascun Consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 267/2000, ss.mm.ii., ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della disciplina del segreto d'ufficio previsto per legge, e del diritto alla riservatezza delle persone.
2. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso nella forma della presa visione e/o dell'acquisizione di copia di atti e documenti. La richiesta, da formulare per iscritto, non è soggetta a motivazione.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In tal caso è vietato ai Consiglieri comunali di riprodurre, diffondere, anche per il tramite di *social media*, i documenti e le informazioni ottenute in forza dell'esercizio del diritto di accesso. In ogni caso il Consigliere comunale è tenuto al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
4. Le istanze vanno formulate per iscritto in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora il Consigliere non ne sia a conoscenza, indicando almeno gli elementi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.
5. Il diritto di accesso dei Consiglieri è esercitato in modo da assicurare il normale funzionamento

dell'attività ordinaria degli uffici comunali, e non potendo costituire un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'Ente locale. Le richieste sono evase nel minor tempo possibile, tenendo conto della vetustà, complessità e natura del procedimento oggetto dell'accesso, nonché del numero degli atti che lo compongono, e comunque entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi di differimento, come più oltre disciplinati.

6. Il Responsabile del procedimento d'accesso, con provvedimento motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all'azione dell'amministrazione, o nel caso di motivate esigenze organizzative che non consentano di esaurire l'accesso entro il termine dei quindici giorni previsti dalla richiesta.

7. Al fine di evitare che le richieste di accesso possano comportare un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'Ente locale, si prevede che lo stesso venga esercitato nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

8. Le copie vengono rilasciate in carta libera, in esenzione dai diritti di segreteria e del costo di riproduzione, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti di accesso connessi alla carica di Consigliere comunale. Ove l'esercizio del diritto di accesso comporti un costo elevato e l'oggettiva difficoltà dell'Ente di soddisfarla (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ingente numero di atti e documenti, la riproduzione di planimetrie, di tavole dei P.R.G...), è facoltà del Responsabile competente di operare detta riproduzione su supporti informatici.

9. Il rilascio delle copie può altresì avvenire mediante inoltro all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere che le ha richieste, purché ciò non risulti troppo gravoso rispetto al semplice rilascio di copia cartacea.

10. La visione e l'estrazione di copia dei documenti relativi a procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentita secondo quanto disposto dall'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, debitamente redatte a cura degli stessi Consiglieri, nelle forme e contenuti di cui al successivo comma, e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.

2. Le proposte sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare. Sarà cura del Presidente del Consiglio attivare tutte le procedure necessarie per dotare la proposta di delibera dei pareri e delle attestazioni necessarie.

3. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

Art. 30 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda in forma scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta, per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni.

2. Le modalità di presentazione e discussione dell'interrogazione sono disciplinate agli artt. 66 e 67.

Art. 31 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessano, direttamente o indirettamente, il Comune.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni.
3. Le modalità di discussione dell'interpellanza sono disciplinate agli artt. 66 e 67.

Art. 32 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta scritta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze dello stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte, e comporta l'adozione di un voto deliberativo.
3. Le modalità di presentazione delle mozioni sono disciplinate al successivo art. 68.

Art. 33 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le modalità di presentazione e discussione dell'ordine del giorno sono disciplinate allo stesso modo delle mozioni.

Capo II – Doveri dei Consiglieri

Art. 34 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 35 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Art. 36 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare, ed esercitano l'astensione facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti; pertanto nel computo del quorum per l'approvazione di una deliberazione dovranno essere conteggiati i soli votanti (compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile).
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, e ogni qual volta vi sia una correlazione diretta o indiretta tra un proprio specifico interesse ed il contenuto della deliberazione.

4. L'obbligo dell'astensione ricorre anche nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, ove sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III – Durata in carica

Art. 37 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 38 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto, vanno indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, ovvero una volta assunte al protocollo non possono essere più ritirate.

4. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ossia in caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri (*ultra dimidium*).

Art. 39 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Qualora un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, spetta la surrogazione in favore del candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Ai sensi dell'art. 71 comma 9 del T.U.E.L. n. 267/2000, a parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Le deliberazioni di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile. Il Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

4. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un Consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

5. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45 comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica.

Art. 40 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora senza giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive dal Consiglio, ovvero a cinque sedute nell'anno solare. Resta inteso che il giustificato motivo dell'assenza deve essere comunicato necessariamente in forma scritta prima del medesimo consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Presidente del Consiglio formula la decadenza, da notificare all'interessato, indicando la motivazione di decadenza ed assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Il Presidente iscrive all'ordine del Consiglio comunale la proposta di dichiarazione di decadenza del Consigliere comunale, previo parere della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia.
4. Il Consiglio nella prima seduta utile delibera l'eventuale decadenza provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I- Convocazione del Consiglio comunale

Art. 41 - Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il Consiglio comunale è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente, cui compete la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. La richiesta di convocazione da parte del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, che riguardi una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio, comporta lo svolgimento della seduta consiliare entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta rivolta al Presidente del Consiglio.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici avvisi.

Art. 42 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato a mezzo del messo comunale nel domicilio indicato dal Consigliere e, qualora il Consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente.
2. È possibile prevedere la convocazione tramite posta elettronica certificata, qualora vi sia il consenso espresso dei Consiglieri, i quali dichiarino per iscritto di volersi avvalere di tale forma di comunicazione.
3. Qualora non tutti i Consiglieri siano provvisti di indirizzo pec, è possibile prevedere che ne vengano dotati con oneri a carico dell'Ente; in tal caso il Presidente del Consiglio può disporre che la convocazione venga fatta esclusivamente a mezzo pec.
4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Scafa ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
5. Qualora il Consigliere abbia dimora abituale o domicilio in altro Comune può eleggere domicilio nel Comune di Scafa ed indicare la persona alle quali notificare l'avviso.
6. Il Consigliere residente può comunque eleggere domicilio nel Comune di Scafa ed indicare la persona alle quali notificare l'avviso.
7. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti del Consiglio:
 - a) Almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il Consiglio è convocato in via ordinaria; sono ordinarie le sedute relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - b) Almeno tre giorni prima dell'adunanza qualora trattasi di sessione straordinaria per discussioni di tutti gli altri argomenti di competenza consiliare;
 - c) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il Consiglio è convocato in via d'urgenza.
8. Nei suddetti termini sono compresi i giorni festivi, mentre non viene computato il giorno della convocazione.

9. L'eventuale omessa o ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipi all'adunanza del Consiglio.

Art. 43 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) I destinatari previsti per legge;
- b) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
- c) l'eventuale data della seconda convocazione;
- d) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione urgente, e se trattasi di seduta pubblica o segreta;
- e) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);
- f) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- g) la data dell'avviso;
- h) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 44 - Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente.

2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

- a) proposte del Presidente;
- b) proposte del Sindaco;
- c) proposte degli Assessori;
- d) proposte della Giunta comunale;
- e) proposte delle Commissioni consiliari;
- f) proposte dei Consiglieri secondo l'ordine di presentazione.

3. Qualora la convocazione del Consiglio è richiesta da un quinto dei Consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni poste.

4. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di ciascun Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

6. Il Presidente può integrare l'elenco dei punti da trattare all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio al meno ventiquattro ore prima del Consiglio.

7. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo caso in cui alla seduta partecipano tutti i componenti, vi sia unanimità per introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno, e non necessitano dell'acquisizione preventiva dei pareri del Responsabile dei servizi.

8. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati su proposta dei Consiglieri comunali, previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti, o direttamente ritirati dal Presidente che dovrà motivare tale ritiro.

9. Il Presidente ed il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, **comunicazioni** estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 45 - Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

2. Della seduta deserta è redatto apposito verbale, dal quale devono risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale deve essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

Art. 46 - Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; la seduta di seconda convocazione, a meno che non già indicata nell'avviso di convocazione, è convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

2. Qualora nell'avviso di convocazione sia già prevista la data della seconda convocazione, ai Consiglieri comunali comunque presenti non va notificato il rinvio e il nuovo avviso di convocazione. In tal caso la convocazione verrà notificata solo agli assenti alla prima seduta almeno ventiquattro ore prima.

3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

4. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

Art. 47 - Partecipazione al Consiglio comunale dell'Assessore esterno

1. Qualora il Sindaco abbia nominato uno o più Assessori esterni, gli stessi partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la loro presenza in Consiglio pertanto non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Capo II – Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 48 - Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta comunale, nonché ai singoli Consiglieri.

2. Le proposte avanzate dal Sindaco e dai singoli Consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio comunale, devono essere corredate da idonea documentazione e regolarmente istruite, vanno presentate per iscritto al Presidente che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.

3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del Comune a disposizione dei Consiglieri, almeno un giorno lavorativo prima e con esclusione del giorno della seduta, delle sedute ordinarie e straordinarie, e contestualmente nel caso di convocazione di riunioni d'urgenza.

Art. 49 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, arrotondati all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Qualora nel corso della seduta il Presidente del Consiglio accerti, anche su richiesta di un Consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa per un massimo di mezz'ora, al fine di verificare il raggiungimento del numero legale. Qualora ciò non avvenga, il Presidente del Consiglio chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

3. Il Presidente del Consiglio entro un'ora dall'orario stabilito nella convocazione, deve necessariamente aprire i lavori del Consiglio stesso.

Art. 50 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, risultano eletti con votazione separata i candidati della minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti, secondo le modalità del successivo art. 76.

Capo III – Presidenza delle sedute ed obbligo di comportamento

Art. 51 - Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento dal Consigliere anziano.

2. Spetta al Presidente il mantenimento dell'ordine durante la seduta; può a tal fine avvalersi della forza pubblica, e, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

3. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

4. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente; ove tale atteggiamento persista, il Presidente ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che trattasi del secondo richiamo e con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

5. Ove detto atteggiamento persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

6. Nel caso in cui il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 52 - Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono alle sedute del Consiglio comunale, nella parte riservata al pubblico, devono tenere un comportamento corretto e civile, che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, ai Vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa,

a seconda delle materie in discussione, la presenza di esterni al Consiglio stesso, su disposizione del Presidente del Consiglio (ad esempio funzionari, dirigenti, incaricati dall'Ente a vario titolo, eccetera).

3. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possono in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può chiedere l'allontanamento dall'aula consiliare di chi non ottemperi alle disposizioni del precedente comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

5. La forza pubblica interviene solo su sua richiesta Presidente del Consiglio Comunale.

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 53 - Apertura della seduta

1. Dopo l'appello nominale e la verifica del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e può disporre la nomina degli scrutatori, nelle persone di due Consiglieri, di cui uno di minoranza.

2. Gli argomenti e le proposte di deliberazione posti all'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione; l'ordine di trattazione può essere modificato su proposta di qualunque Consigliere, purché ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

3. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.

Art. 54 - Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta di almeno uno dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

2. L'aggiornamento della seduta (non prima di quarantotto ore nel caso di assenza di Consiglieri) viene disposto dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo. Il Consiglio comunale può comunque deliberare l'aggiornamento della seduta su richiesta di almeno uno dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

3. Dell'aggiornamento è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 55 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o l'Assessore competente per materia o dal Consigliere proponente, o da funzionari, dirigenti, incaricati dall'Ente a vario titolo indicati dal Presidente.

2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo parola ai Consiglieri che richiedano di parlare.

3. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare i dirigenti comunali ad intervenire per svolgere relazioni tecniche in Consiglio o per dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. Qualora non vi siano richieste di intervento, o comunque al termine della discussione, il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta.

Art. 56 - Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente del Consiglio il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui viene richiesta.
2. Ha la precedenza in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente concede facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni, può negare la verbalizzazione/formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli argomenti in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto dell'ordine del giorno e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 57 - Disciplina degli interventi

1. I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il Consigliere relatore, il Sindaco o l'Assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di dieci minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio per brevi precisazioni o chiarimenti.
3. Su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli Consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
4. Quando si tratta di argomenti di particolare importanza, il Presidente può prevedere deroghe al comma precedente fissando un termine di intervento superiore, comunque non superiore a quindici minuti.
5. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al relatore può essere nuovamente concessa parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del Consiglio consideri utili allo svolgimento della discussione.
6. Il Consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo, previa lettura, sia inserito integralmente agli atti.

Art. 58 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione e della deliberazione, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali o sospensive, si procede seguendo l'ordine cronologico delle stesse, ai sensi del precedente comma 2, sia nella loro discussione che nella votazione e si procede a votarle singolarmente, salvo diversa disposizione del Presidente.
4. Se la pregiudiziale o la sospensiva sono approvate, l'argomento è rinviato.

Art. 59 - Presentazione degli emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi, o aggiuntivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri, dalle Commissioni Consiliari o dagli Assessori.
3. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta, al fine dell'acquisizione degli eventuali e/o necessari pareri.
4. Gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta consiliare, con facoltà del Presidente del Consiglio di ammetterli, e/o, se del caso, procedere alla sospensione/rinvio del punto all'ordine del giorno al fine dell'acquisizione degli eventuali pareri, ove necessari.
5. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento.

Art. 60 - Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o allo stesso argomento, e per non più di dieci minuti. Segue la discussione secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Gli emendamenti prima della proposta cui si riferiscono, vengono posti in votazione nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno.
4. Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame ed alla votazione dei singoli emendamenti presentati, e poi sulla proposta di deliberazione.

Art. 61 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 62 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione. La sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del Segretario. Il Presidente può richiedere in merito il voto del Consiglio.

3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola al proponente e a un oratore per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 63 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare, o dopo aver esaurito tutti gli interventi richiesti ed ammessi.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 64 - Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo, ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo V- Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 65 - Comunicazioni e commemorazione

1. Il Presidente o il Sindaco possono dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardano comunque il Consiglio, con la durata massima di dieci minuti. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni né a votazioni.
2. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti.

Art. 66 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri possono presentare in forma scritta, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano l'attività amministrativa dell'Ente, la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività, ai sensi degli articoli da 30 a 33.
2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate in forma scritta, sia nel corso della seduta consiliare, appena dopo l'apertura della seduta stessa da parte del Presidente del Consiglio, sia al di fuori dei lavori delle sedute consiliari.
3. Qualora presentate nel corso della seduta, possono essere illustrate per un tempo massimo di cinque minuti.

Art. 67 - Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze

1. Alle interrogazioni e interpellanze viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, da illustrare nella prima seduta consiliare successiva alla scadenza di detto termine.
2. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Le risposte alle interrogazioni o interpellanze possono avere durata di dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
4. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 68 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli stessi, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un Consigliere per ogni gruppo; il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
4. Le mozioni sono messe a votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VII.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo VI – Pubblicità delle sedute

Art. 69 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su queste ultime. In tal caso la seduta è segreta ed il pubblico è interdetto dalla sala consiliare
2. La circostanza della seduta segreta è indicata come tale nell'avviso di convocazione e deve essere fatta constatare espressamente nel verbale.

Art. 70 - Presenza nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto (a) i componenti il Consiglio Comunale, (b) gli Assessori anche esterni, (c) il Segretario comunale, (d) il personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori ed (e) eventuali esterni comunque ammessi su disposizione del Presidente del Consiglio (ad esempio funzionari, dirigenti, incaricati dall'Ente a vario titolo, eccetera).

Capo VII- Operazioni di votazione

Art. 71 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può avere validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si effettuano a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine, oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 72 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 58;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 58;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 59;
- d) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 73 - votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano. Può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i Consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 74 - votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non precludere ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 75 - voto separato

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto separato.
2. Il voto separato consiste in un'elezione svolta in modo tale da realizzare una scissione dell'organo collegiale in due distinti collegi, facendo votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati, evitando in tal modo la commistione dei voti.

Art. 76 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti (ovvero esclusi gli astenuti). In detto quorum è computato il Sindaco.
2. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei Consiglieri necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Se il numero dei votanti è dispari, la metà dei Consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei Consiglieri.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 77 - Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

- a) Nel caso di votazione palese non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
- b) Nel caso di scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, o le nulle e le non leggibili, per cui il Consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 78 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori ove nominati, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazioni.

Art. 79 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nelle votazioni il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 80 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la medesima non è approvata e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VIII- Verbali delle votazioni

Art. 81 - Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale a cura del Segretario. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale, attraverso le deliberazioni adottate.
2. Il verbale riporta in modo sintetico il numero di presenti e assenti, anche nel corso della seduta, i punti principali delle discussioni, i fatti salienti verificatisi nel corso della seduta, nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi per ogni proposta distinguendo tra quelli favorevoli e contrari e l'indicazione degli astenuti.
3. La redazione del verbale ha la finalità di consentire la verifica del corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, pertanto vengono documentati nel verbale gli atti o fatti che, secondo un criterio di ragionevole individuazione, assumono rilevanza in relazione alle finalità cui l'attività di verbalizzazione è preposta.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

5. Per la compilazione di detti verbali il Segretario può farsi coadiuvare dal personale dell'ufficio di segreteria.
6. Il verbale è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Comunale.
7. Quando i Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente, e purché si tratti di interventi brevi, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale o, qualora consegnati per iscritto e dopo lettura degli stessi, come allegato al verbale, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
8. Qualora si intenda riportare il contenuto di un intervento già scritto, di cui non si richieda l'allegazione agli atti, detto intervento verrà brevemente sintetizzato da parte dell'esponente e testualmente verbalizzato dal Segretario.
9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamanti sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
10. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tanti quanti sono gli argomenti trattati nella seduta, e riportato nelle relative materiali deliberazioni.
11. Le rettifiche di errori dei verbali vengono annotate a margine od in calce, nel verbale della deliberazione al quale si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data della adunanza a cui si riferisce detto verbale. Il verbale rettificato viene pubblicato all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

Art. 82 - Resoconto

1. Di ogni seduta pubblica consiliare il Presidente del Consiglio può eventualmente disporre la registrazione magnetica, che può essere trascritta integralmente su disposizione dello stesso Presidente e a cura della segreteria.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso la segreteria comunale.

CAPO IX - RIPRESE AUDIO-VISIVE, VIDEOCONFERENZA DA REMOTO.

Art. 83 - Registrazioni audiovisive

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale, con contestuale informativa al Consiglio Comunale.
 2. La videoripresa e trasmissione web o televisiva delle attività del Consiglio vengono effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. E' consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.
4. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio:
 - *le modalità delle riprese;*
 - *le finalità perseguite;*
 - *le modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);*
 - *il soggetto titolare responsabile del trattamento dei dati.*

5. Le domande dovranno essere presentate almeno un giorno prima la seduta del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente del Consiglio può autorizzare anche prima della seduta o in corso di seduta.
7. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
8. I soggetti autorizzati alle registrazioni sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, di tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a loro carico ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
9. Il Presidente del Consiglio raccoglie la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, ovvero motivando in caso di diniego.
10. L'autorizzazione riguarda anche la richiesta di registrazione da parte dei Consiglieri comunali, che sono sottoposti agli stessi doveri e limiti previsti per gli altri soggetti autorizzati, disciplinati nel presente Regolamento.

Art. 84 – Informativa sulla registrazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
2. In tal caso nella sala consiliare viene affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.
3. Le videoriprese potranno coinvolgere i Consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
4. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale.
5. I Consiglieri e gli Amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

Art. 85 - Tutela dei dati personali

1. Al fine di tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può a tal fine limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

Art. 86 - Limiti alla trasmissione e all'uso delle registrazioni

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. La diffusione parziale delle videoriprese deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. È vietato il commercio del materiale di videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.

4. Ciascun Consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.

5. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 87 - Sedute in diretta streaming

1. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale diffuse in diretta streaming sono visibili sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Le riprese resteranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente per almeno un anno, esclusa la possibilità di effettuare il download dei filmati. Il solo collegamento ipertestuale al filmato potrà essere condiviso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

3. Allo scadere di tale termine, le registrazioni saranno archiviate su idonei supporti a cura del Servizio Segreteria, Protocollo, Archivio nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 88 – Sedute in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale, le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione. Ove la seduta sia svolta interamente in videoconferenza, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale.

2. Il componente che si trovi in situazioni sia di carattere oggettivo che soggettivo che comportino l'impossibilità di partecipare in presenza, deve comunicarlo al Presidente del Consiglio con congruo anticipo, tale da consentire l'adozione degli interventi tecnici che possano garantire la partecipazione in videoconferenza.

3. La seduta in videoconferenza, comporta la possibilità di partecipazione di alcuni dei componenti (modalità mista), o di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale ~~e i suoi collaboratori~~ e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dei partecipanti. È possibile svolgere la seduta in videoconferenza, o partecipare in tale modalità da parte di singoli componenti, purchè sia garantita la reciproca visione da parte di tutti i partecipanti. In tali casi, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune.

4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente disposizione e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, ove necessario. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

5. Ciascun componente e chiunque sia chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di

audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

6. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

7. La pubblicità della seduta è garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

8. Ove non sia possibile la partecipazione del pubblico, la pubblicità della seduta è garantita anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune.

9. La seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.

10. In caso di seduta segreta, i partecipanti al Consiglio dichiarano al momento dell'appello, che la seduta non è vista né ascoltata da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita a verbale.

11. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

12. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare, compresi i componenti della Giunta comunale per gli argomenti di competenza.

13. Ciascun Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

14. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativi.

15. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente. La votazione avviene per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.

16. In caso di problematiche tecniche o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. In caso di problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

TITOLO V

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 89 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio comunale adotta le proprie decisioni mediante l'adozione di deliberazioni.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 90 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. , le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Comunale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.

Art. 91 - Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. Le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.
3. Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di motivata urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
4. Nel caso di dichiarazione d'immediata eseguibilità, la deliberazione può essere eseguita a decorrere dall'adozione della stessa.
5. Le deliberazioni vengono pubblicate per 15 giorni consecutivi sull'Albo dell'Ente. La decorrenza di detto termini comprendere il giorno iniziale di pubblicazione.

Art. 92 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni.

1. Il Consiglio nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui sono state adottate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandole gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati. Il Segretario Comunale appone su tali deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 93 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e va presentata all'ufficio del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari. Ove la mozione sia ricevibile, il Presidente ne trasmette subito copia al Sindaco, a tutti i Consiglieri ed al Prefetto, e provvede alla convocazione del Consiglio comunale.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
5. Il Presidente del Consiglio informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 94 - Linee programmatiche di governo

1. Il Consiglio partecipa, nei modi previsti dall'art. 12 dello Statuto comunale, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal Sindaco a norma degli artt. 42 e 46 del T.U.E.L.
2. A tal fine le linee programmatiche sono presentate in Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento.
3. Entro il mese successivo a quello di presentazione, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
4. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione di linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, con l'approvazione degli atti di programmazione preventiva, dando atto nell'atto deliberativo che gli stessi sono coerenti con le predette linee.
6. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è effettuata annualmente, nel mese di settembre contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio; in detta seduta il Sindaco ed i singoli Assessori riferiscono sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti ricompresi nel documento programmatico; a tal fine possono essere invitati dirigenti e funzionari dell'Ente.
7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
8. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, per l'approvazione, il documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 96 – Entrata in vigore e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale, nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni diverse e contrarie a quanto disposto con il presente regolamento.